

**CAPITOLATO D'ONERI****FORNITURA DI REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E VEQ PER ESECUZIONE TEST PROCALCITONINA IN REGIME DI URGENZA H24, CON UTILIZZO DELLA CATENA "ROCHE" GIÀ IN USO, PER LA UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER IL PERIODO DI TRE ANNI. CIG 9178475D2B**

Il capitolato ha ad oggetto la fornitura di reagenti, calibratori, controlli e VEQ per esecuzione test procalcitonina in regime di urgenza H24 per la UOC Medicina di Laboratorio, Azienda Ulss 5 Polesana per il periodo di tre anni.

**PARTE I: CARATTERISTICHE TECNICHE****ART. 1 - OGGETTO E BISOGNI**

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto le condizioni particolari di fornitura di reagenti, calibratori, controlli e VEQ per esecuzione test procalcitonina in regime di urgenza H24 per numero di test/anno previsti di 28.000, test da effettuare in automazione, già assegnata all'Impresa Roche Diagnostics spa.

Il numero di determinazioni e la tipologia è indicativo e non impegnativo, essendo subordinato a variabili cliniche ed organizzative, pertanto l'impresa affidataria è tenuta ad eseguire la fornitura fino alla concorrenza del 20% in più o in meno dell'importo della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche fissate con l'aggiudicazione.

La fornitura comprende altresì, per tutta la durata del contratto, a titolo gratuito:

- materiali di consumo, calibratori, controlli interni (due livelli/die), reagenti necessari per calibrazioni, controlli e reagenti per ripetizioni;
- iscrizione a programma annuale di VEQ con congruo numero di partecipanti e di cicli, da concordarsi con la UOC Medicina di Laboratorio dell'Ospedale di Rovigo;
- corsi di formazione presso i servizi richiedenti ai fini della migliore appropriatezza prescrittiva del test.

Le esigenze clinico – organizzative da soddisfare sono:

- qualità analitica adeguata alle necessità cliniche e organizzative in urgenza H24 per diagnosi e monitoraggio della sepsi e valutazione dell'efficacia della terapia antibiotica;
- installazione dei reagenti su strumentazione dell'Impresa Roche Diagnostics presente nei Laboratori di Adria, Trecenta e Rovigo;
- il test è eseguito presso i Laboratori di Rovigo H 24, Adria H 24 e Trecenta H12, 365 die/anno;
- correlazione del dato analitico con metodica presente presso ULSS limitrofe in caso di trasferimento/consulenza al fine di standardizzazione della decisione clinica.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

L'Impresa dovrà fornire tutti reagenti, calibratori e controlli per esecuzione test procalcitonina in regime di urgenza, in un unico KIT pronti all'uso e con riconoscimento con barcode come di seguito indicato:

- metodica validata per analisi su strumentazione in uso dell'Impresa Roche Diagnostics presente nei Laboratori di Adria, Trecenta e Rovigo.;
- metodica in lingua italiana;

- metodica in elettrochemiluminescenza (CLIA) ad alta sensibilità;
- dichiarazione di distribuzione autorizzata per il mercato italiano.

Qualora la ditta aggiudicataria mettesse in commercio, durante il periodo di fornitura, prodotti equivalenti con caratteristiche tecnico/analitiche superiori, la ditta stessa si impegna a sostituire il prodotto offerto in precedenza con il nuovo mantenendo le stesse condizioni economiche di fornitura, previa verifica tecnica effettuata dai Servizi utilizzatori.

## **PARTE II: CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

### **ART.1 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della comunicazione di assegnazione o dalla data concordata tra le parti.

L'impresa, tuttavia, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

### **ART. 2 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

La fornitura comprende la consegna dei reagenti e materiali di consumo come indicato nell'oggetto necessari per l'esecuzione del numero di esami richiesti.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni relative al corretto utilizzo dei reagenti richiesti.

La consegna dei beni avverrà sulla base di apposite richieste di codesta Azienda Ulss 5 Polesana.

La consegna della merce ed i quantitativi per ogni singola spedizione saranno comunicati al fornitore mediante un ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ulss ed inviato al fornitore, successivamente alla stipula del nuovo contratto di fornitura.

La merce dovrà essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'invio dell'ordine, o entro il termine specificatamente indicato nell'ordine stesso, (attualmente) presso il Magazzino Aziendale.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello presentato in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C. Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

### **ART. 3 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante il periodo di validità del contratto l'impresa dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura in oggetto ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, lo stesso fornitore potrà proporre all'Azienda Ulss 5 Polesana di sostituire con prodotti nuovi, quelli oggetto della presente fornitura, ferme restando le condizioni economiche già previste, previa verifica tecnica di conformità.

### **ART. 4 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI**

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle modalità di fornitura specificate nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse.

**Per ritardo/mancata consegna e difformità dei reagenti e materiali di consumo** l'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l'Azienda Ulss 5 potrà respingere gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda ULSS potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute;

- in caso di ritardata consegna rispetto ai tempi previsti nell'ordine (10 gg.), l'Azienda Ulss 5, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (triennale) relativo al materiale di consumo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa aggiudicataria è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda ULSS 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività. Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

#### **ART. 6 - REFERENTE DEL FORNITORE**

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, un recapito ed il/i nominativo/i di un/i responsabile/i da essa incaricato/i, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità.

#### **ART. 7 –RESPONSABILITA' CIVILE**

L'Impresa sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ulss 5 ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ulss 5 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Impresa nell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per la fornitura che viene effettuata. L'Impresa assegnataria risponderà di eventuali danni a persone e/o cose che venissero arrecati durante l'esecuzione della fornitura dal proprio personale o da terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Azienda ULSS 5, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale per tutti i rischi RCT/RCO senza franchigie e/o scoperti contrattuali, con un massimale minimo per ogni sinistro relativo a persone e cose di €. 500.000,00;

#### **ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 10 – SPESE PER STIPULA CONTRATTO**

Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della verifica della documentazione richiesta al Fornitore.

Il contratto è sottoposto ad imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'ALLEGATO A Tariffa parte II art. 24 del DPR 642/1972.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicataria dovrà presentare l'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali sottoscritto per accettazione ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato speciale.

#### **ART. 11 – MODIFICA / REVISIONE PREZZI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

Qualora l'appaltatore, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, potrà presentare specifica richiesta di revisione prezzi alla Stazione Appaltante.

Il RUP, supportato dal DEC, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall'A. Ulss 5, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Istituto stesso.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ULSS 5 di Rovigo, in caso di inadempimento dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione da trasmettere per posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine il contratto si intenderà risolto (art. 1454 codice civile – diffida ad adempiere).

L'Azienda ULSS 5 potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 4 del presente Capitolato – parte II (Penali);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 9 del presente Capitolato – parte II (Cauzione definitiva);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 13 del presente Capitolato – parte II (Risoluzione del contratto);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 16 del presente Capitolato- parte II (Codice di comportamento).

L'Azienda Ulss 5, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Appaltatore del servizio, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione della fornitura;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss 5 il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss 5 rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

#### **ART.14 – SISTEMA NSO**

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizza il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni. Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	6UDYH3
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

#### **ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 "Polesana", il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo

Partita Iva: 01013470297  
Codice Univoco Ufficio: UF2FOY  
Codice IPA: aulss\_ro  
Nome ufficio: Uff\_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)  
PEC AMMINISTRATIVA [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

Questa A. Ulss 5, come previsto dalla vigente normativa in materia di "pagamenti" (D.Lgs 231/2002 e s.m.i.), nonché a seguito delle iniziative della Regione Veneto e della stessa A. Ulss 18 a garantire la disponibilità delle risorse economiche, effettuerà il pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa conferma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della fornitura effettuata.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conto Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ulss 5 entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o del servizio.

L'Azienda Ulss 5 risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i..

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

**Materiale di consumo:** Il pagamento delle fatture per il materiale di consumo consegnato sulla base degli ordinativi trasmessi dal competente ufficio ordini dell'Azienda Ulss 5, sarà effettuato a termini di legge previa verifica della regolare consegna delle merci e della corrispondenza al prezzo di aggiudicazione.

Gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno portati in detrazione al pagamento della prima fattura utile.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

#### **ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - *Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta*.

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi.

#### **ART. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa aggiudicataria è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda Ulss. 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività.

#### **ART. 18 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ulss sarà competente esclusivamente il Foro di ROVIGO.

#### **ART. 19 – RECESSO UNILATERALE**

L'Azienda ULSS 5 si riserva la facoltà insindacabile:

- a) di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
- b) di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

#### **ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Azienda ULSS 5 Polesana, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;
- g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- h) Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- i) il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del contratto si procederà, se previsto, alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679", che verrà previamente sottoposto all'aggiudicatario e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale

Il Fornitore, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l'appaltatore assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)

Il Fornitore – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- ❖ trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- ❖ raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- ❖ garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- ❖ utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- ❖ non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- ❖ adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- ❖ individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- ❖ rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Azienda per garantire la sicurezza dei dati personali;
- ❖ custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- ❖ tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- ❖ non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- ❖ informare l'Azienda, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- ❖ assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- ❖ informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Azienda medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- ❖ coadiuvare l'Azienda nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- ❖ adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Azienda e il Fornitore – Responsabile del trattamento. Al termine del contratto il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e l'atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Azienda Ulss 5 tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle



istruzioni dell'Azienda di cui al presente articolo e consente all'Azienda medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Azienda Ulss 5 da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### **ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 (consultabile sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogniqualevolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p.”

L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che “la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

#### **ART. 22 - VERIFICA DELLA QUALITA' DELLA FORNITURA**

Le prestazioni erogate nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno oggetto di verifica effettuata dal DEC, o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica verrà svolta sulla base della rispondenza del servizio effettivamente effettuato alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

#### **ART. 23 – SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Tutte le spese, comprese quelle di bollo in caso d'uso, saranno a carico del Fornitore contraente del contratto d'appalto.

#### **ART. 24 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) verrà nominato nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura.

#### **ART. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda Ulss 5.

#### **ART. 26 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI ED INTERFERENZIALI**

La valutazione dei rischi propri dell'esecutore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'esecutore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 smi.

L'Esecutore dovrà altresì fornire ai propri dipendenti i mezzi necessari, i dispositivi di protezione individuale ed i tesserini di riconoscimento corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento sulle divise da lavoro.

L'Esecutore dovrà utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Il personale oltre a conoscere le norme antinfortunistiche, sarà anche tenuto all'osservanza delle specifiche disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 la Stazione Appaltante fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n.81/2008.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizione di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri associati, sia in termini di rischi che in termini di costi, verranno quantificati nel disciplinare di gara.

#### **ART. 27 - NORME E CONDIZIONI FINALI**

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.